



REPUBBLICA ITALIANA

*Consiglio di Giustizia Amministrativa  
per la Regione Siciliana*

ADUNANZA DEL 19 giugno 2012

SEZIONI RIUNITE

*Parere N.* 442/12

*Il Consiglio*

OGGETTO:

Ricorso straordinario di PERNA  
ANTONIO, avverso ordinanza 23  
novembre 2000, n. 259 del Comune  
di Siracusa di ripristino stato dei  
luoghi

Vista la relazione n. 7310/604.01.8  
del 6 marzo 2012, con la quale la  
Presidenza della Regione Siciliana  
- Ufficio legislativo e legale - ha  
chiesto il parere di questo  
Consiglio sul ricorso straordinario  
indicato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Giuseppe Mineo.

Ritenuto in fatto quanto riferito dall'Amministrazione.

**PREMESSO**

Con atto spedito alla Presidenza della Regione Siciliana tramite raccomandata A/R  
dell'11 luglio 2001, il sig. Antonio Perna ha proposto ricorso straordinario per  
l'annullamento dell'ordinanza 23 novembre 2000, n. 259 con la quale il Comune di



Siracusa ha contestato al ricorrente la realizzazione di un abuso edilizio in difformità della C.E. n. 153/2000 rilasciata il 16 maggio 2000, consistente *"nell'eliminazione del vano scala del piano primo"*, e con lo stesso provvedimento ha ordinato la rimessione in pristino.

Il ricorso è affidato a due motivi di censura:


- 1°) incompetenza dell'autorità emanante (dirigente amministrativo); i provvedimenti di tutela repressiva in materia edilizia, anche se dovuti, sono di competenza del dirigente tecnico, in considerazione degli aspetti di discrezionalità che li connotano, anche a voler ammettere che si versi in materia di abuso sanzionabile;
- 2°) violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 7 della legge n. 47/1995, così come recepita in Sicilia dalla legge reg. 37/1985; sia la realizzazione che la eliminazione del c.d. "vano scala" non necessitano di concessione edilizia in quanto trattasi di c.d. "opere interne".

L'Ufficio referente è dell'avviso che il ricorso non meriti accoglimento.

### CONSIDERATO

Il ricorso, regolare sotto il profilo fiscale, appare ricevibile in quanto proposto nei termini di legge di 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 14 marzo 2001.

Il primo motivo risulta infondato. Alla luce della disciplina sull'ordinamento degli enti locali n. 142/1990 (art. 51, comma 2°), come modificato ed integrato sul punto dall'art. 6, comma 2 della legge n. 127/1997 e dall'art. 2 della legge n. 191/1997, rientrano nella competenza propria dei dirigenti *"tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, paesaggistico e ambientale"*. Ne consegue che il provvedimento impugnato, adottato dal



*Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana*



(442/12)

Dirigente del V Dipartimento Pianificazione Urbanistica - Settore Amministrativo, deve ritenersi pienamente legittimo quanto alla competenza del soggetto emanante, atteso che la citata disciplina non provvede a distinguere tra dirigenti "tecnici" e dirigenti "amministrativi" quanto alla competenza ad esercitare i poteri di vigilanza ed ad emettere i provvedimenti di repressione edilizia, del tipo di quello impugnato dal ricorrente.

Anche il secondo motivo risulta infondato.

Invero, il c.d. *vano scala* non è contemplato dall'art. 6 della legge reg. n. 37/1985 tra le opere non soggette a concessione; né appare riconducibile tipologicamente alle c.d. "opere interne" individuate dal successivo art. 9, che espressamente esclude da tali opere quelle "*interne alla costruzione che possono comportare un aumento delle superfici utili, ovvero del numero delle unità immobiliari.*"


Nella fattispecie *de qua*, il vano scala è stato giustamente assentito con concessione edilizia n. 153/2000, perché non compreso tra quelle esenti ai sensi del cit. art. 6: sicché la sua parziale chiusura, in mancanza di qualsiasi prova che possa attestare il rispetto delle condizioni previste per le c.d. opere interne dal cit. art. 9 della legge reg. n. 37/1985, relativamente al divieto di aumento della superficie utile, ha comportato un incremento delle superfici utili: e, dunque, un tipo di intervento che richiede di essere preventivamente autorizzato per la sua legittima realizzazione.

Per conseguenza, legittimo appare il provvedimento che ha intimato al ricorrente il ripristino della condizione interna, perché contrastante con quanto assentito con la concessione n. 153/2000, e conseguente ordine di eliminazione dell'intervento abusivo di chiusura del c.d. vano scala.

**P. Q. M.**

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

IL SEGRETARIO  
(Giuseppe Chiofalo)




IL PRESIDENTE  
(Raffaele Maria De Lipsis)




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
composta di n. 3 pagine  
Palermo, 18-09-13 (442/13)

*Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana*

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
STATE OF NEW YORK  
ALBANY

